

Sistema fiscale “unidirezionale”

di Nicolò Pasquale Bellu

Prima versione

anno 2013

Depositata presso la S.I.A.E. (Società Italiana Autori e Editori)

Posizione SIAE n° 100456

dall'autore Nicolò Pasquale Bellu – codice fiscale BLLNLP68T20E752O

nicolabellu@gmail.com

Introduzione

Aggius, li 12 settembre 2010.

In quasi 20 anni di esperienza professionale, esercitando la difficile professione di dottore commercialista, ho avuto la possibilità di conoscere da vicino i meccanismi distorti del sistema fiscale italiano e le regole irrazionali che lo caratterizzano. Per “sistema fiscale” intendo non soltanto l’insieme di leggi che regolano il processo di determinazione delle entrate pubbliche (che è di tipo “reddituale”), ma anche l’insieme di regole contabili e norme giuridiche che concorrono, direttamente e indirettamente, alla determinazione della quota di reddito da assoggettare a tassazione.

La mia iniziativa nasce dalla forte convinzione che in questo difficilissimo e delicatissimo momento storico non è più sufficiente “riformare”, ma è divenuto inevitabile intuire soluzioni fortemente innovative che siano davvero efficaci. Questo mio lavoro, frutto di tanti anni di riflessioni e di esperienza professionale sul campo, ha generato una visione di un nuovo sistema fiscale molto diverso da quello attuale.

In Italia vige, attualmente, un sistema fiscale che chiede ai cittadini-contribuenti di partecipare alla formazione di adeguate entrate finanziarie, attraverso un meccanismo di aliquote a scaglioni che crescono con l’aumentare del livello di reddito. Con questo sistema, quindi, “*chi più guadagna, più paga*”. Sarebbe più corretto, però, dire che “*chi più dichiara*

di guadagnare, più paga”, perché non si può prescindere dal fatto che un numero enorme di imprese e privati cittadini tenta ogni giorno di eludere il fisco con strategie più o meno lecite e più o meno contorte. Il problema non è di facile soluzione perché nel nostro paese non esiste, in tema di evasione fiscale, un unico movente, ma tante motivazioni diverse tra loro, che rendono estremamente difficile individuare il vero problema e, quindi, la soluzione eccellente. Il problema consiste, a mio avviso, nel capire “perché” gli italiani evadono il fisco... Occorre, pertanto, distinguere tra coloro che sono mossi dalla incontestabile esigenza di sopravvivenza e coloro che, invece, evadono il Fisco per avidità, perseguitati dagli stessi falsi ideali che stanno, per il momento, erodendo le originarie fondamenta del Capitalismo moderno...

Il punto di partenza su cui occorre basare “il cambiamento”, cioè il passaggio a un diverso sistema fiscale, è la consapevolezza che l’attuale livello impositivo è **INSOSTENIBILE** da parte di chiunque!! Questa è la verità. Nessuno è in grado di reggere a un peso fiscale e soprattutto contributivo come quello italiano.

Nei dibattiti televisivi e in ogni articolo di giornale si ripete che il nostro livello impositivo e contributivo è così elevato...*perché c’è troppa evasione fiscale. Se tutti pagassimo le tasse, pagheremmo tutti molto meno. Ecc..... Oppure:... ”se le tasse fossero più basse, le pagheremmo tutti..”*

Le due frasi sono vere entrambe, ma allora.....**CHI INIZIA PER PRIMO?** Da dove partiamo per cambiare le cose? Dal sacrificio dei

cittadini, che dovrebbero “tentare” di pagare tutte le tasse che gli vengono imposte per giungere poi alla riduzione del livello impositivo (salvo però contare il numero di vittime tra privati e aziende) ? O si dovrebbe partire da un’iniziativa dello Stato, che dovrebbe abbattere drasticamente il livello impositivo, per consentire ai cittadini e alle imprese di pagare tutto, rischiando però il *default* ?

La mia idea si pone proprio in questo punto cruciale. Nasce cioè dalla considerazione che le suddette argomentazioni sono vere entrambe, ma che in realtà, con l’attuale sistema fiscale, non ci si può permettere di partire da nessuna delle due.

Dal giorno in cui ho finito di scrivere la prima bozza di questo mio lavoro, peraltro in continua evoluzione, molte delle misure di prevenzione dell’evasione fiscale sono state effettivamente introdotte dai diversi Governi che si sono succeduti, altre si sono avvicinate ad alcune delle misure che ho pensato, come ad esempio l’estensione del principio di cassa per tutte le aziende, e non soltanto per i professionisti. Altre misure certamente saranno adottate, e questo dimostra che la mia intuizione non è certo irrealizzabile.

SINTESI DELL’IDEA (Il Fisco non è un dogma)

L’idea prevede non soltanto l’adozione di un nuovo sistema impositivo per le aziende, del tutto diverso da quello attuale, ma anche l’introduzione di misure di “protezione del credito” delle imprese, oggi quasi assenti, nonché una serie di nuove misure di prevenzione dell’unica forma di evasione possibile con l’adozione di questo sistema impositivo, che ho chiamato “evasione diretta o di primo grado”.

Le caratteristiche del nuovo sistema di imposizione per le aziende sono:

- **Principio della “Unilateralità dell’Imposizione”, e cioè la Tassazione (anche ai fini i.v.a.) direttamente dei “ricavi della Gestione caratteristica”, come alternativa all’attuale sistema reddituale;** Sistema che prevede l’adozione di più aliquote, con premi alla crescita e all’aumento dell’occupazione. La curva di tassazione “incentivante”.
- **Introduzione del principio di cassa per tutte le imprese.** Con questo principio tutti gli operatori economici (soggetti i.v.a.) calcoleranno mensilmente le imposte e l’i.v.a. da versare all’Erario soltanto sulla parte di ricavi effettivamente incassati.
- Introduzione dell’obbligo di **regolare le transazioni commerciali entro un termine massimo (ad esempio) di 360 giorni.** Conseguenze alla violazione di dette regole (fuoriuscita dal sistema economico, segnalazione alla CCIAA). La denuncia alla Procura della Repubblica di mancato incasso nei termini, come strumento, per il creditore, per evitare l’azione di corresponsabilità e per evitare la conseguente fuoriuscita dal sistema economico insieme al debitore inadempiente. Divieto per le parti di stabilire, di comune accordo, un termine di pagamento superiore ai 360 giorni; Sanzioni amministrative e penali.
- Obbligo di comunicare telematicamente ogni singolo articolo o servizio venduto, con l’eventuale codice interno utilizzato e il prezzo praticato. Obbligo di comunicare telematicamente, entro 30 giorni, l’eventuale variazione intervenuta nel prezzo di uno o più articoli (beni e/o servizi) venduti. Obbligo di comunicare telematicamente, almeno 10 giorni prima, l’eventuale inizio di vendite promozionali. Lo scopo di questa misura è quello di prevenire l’evasione diretta (o di primo grado), attraverso il monitoraggio dei ricarichi medi di ogni singola azienda.

- Obbligo di pagare tutti gli acquisti di beni e servizi oltre gli €100,00= mediante strumenti tracciabili.
- Obbligo di esporre i prezzi praticati sia sulla merce in vetrina che su quella tenuta sugli scaffali accessibili al pubblico.
- Obbligo di comunicare telematicamente, almeno un giorno prima dell'inizio del rapporto di lavoro, il contratto di lavoro (redatto su modulo standard) per i professionisti e per tutti i casi fornitura continuativa di beni e/o servizi. In tutti gli altri casi di vendita di beni, è previsto l'obbligo di emissione del D.D.T. prenumerato telematicamente, da inviare sempre telematicamente o altro mezzo, prima dell'inizio della consegna.
- **Formazione obbligatoria (preventiva, rieducativa e riabilitativa) (MPE/MPC);**
- Abolizione delle Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado (semplificazione e effetto del nuovo sistema);
- Abolizione dei diversi tipi di società e introduzione dell'unica definizione di "società" come iniziativa imprenditoriale di più persone (semplificazione);
- Abolizione o ridimensionamento delle limitazioni di responsabilità per i soci delle società di capitali (peraltro abolibili esse stesse).
- Abolizione degli Studi di Settore (semplificazione e effetto del nuovo sistema);
- Abolizione della disciplina delle società di comodo (semplificazione e effetto del nuovo sistema);
- Abolizione del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) (semplificazione e effetto del nuovo sistema).

E' importante precisare che tutte le misure sopraelencate, pur essendo gravose per le aziende-contribuenti, sono ampiamente compensate, innanzitutto, dalla prevista introduzione del principio di cassa per tutte le imprese, ma soprattutto

dalla prevista tassazione dei “ricavi della gestione caratteristica secondo aliquote che aumentano meno che proporzionalmente rispetto all’aumentare del volume dei ricavi, aliquote che hanno, cioè, un saggio di crescita decrescente, oltretutto con un andamento ulteriormente premiante per le imprese che superano una certa soglia di fatturato. Altro elemento positivo per le aziende è, poi, l’introduzione di una importantissima forma di tutela del credito, che si attuerebbe sia attraverso la prevista introduzione di obblighi precisi (di formazione e di regolazione delle transazioni entro un termine massimo), sia attraverso la previsione di sanzioni severe, amministrative e penali, per le imprese che violano queste prescrizioni.

Un riassunto preliminare.

Abbiamo detto che l’attuale sistema fiscale “reddituale” da un lato è inadeguato per coloro (e sono tanti) che ogni giorno combattono la loro guerra personale per sopravvivere in un sistema economico divenuto ormai troppo globale e troppo contorto, le cui regole mutano con una velocità impressionante. D’altra parte penso che il nostro sistema fiscale sia troppo facile da violare per coloro che, mossi da un fortissimo impulso alla ricchezza crescente, provano quasi un piacere perverso ad evadere le tasse, protetti da un sistema giuridico debole, poco armonico e, soprattutto, poco punitivo. Le imprese di ogni livello hanno conosciuto in questi ultimi trent’anni un incremento impressionante dei costi di esercizio, con altrettanto impressionante riduzione dei margini di profitto.

Ho scelto, in questo mio lavoro, di fare poco uso di una terminologia tecnica, sorvolando sugli effetti che questa globalizzazione ha generato sui

principali indici di bilancio, in quanto è mia intenzione quella di esporre la mia idea fiscale in modo semplice e di facile comprensione per tutti. Si tratta, evidentemente, di un sistema, dal mio punto di vista, “rivoluzionario”, basato su principi e meccanismi innovativi e (ne sono certo) più giusti. Un sistema con cui la tassazione delle imprese (soggetti i.v.a.) è distinta dalla tassazione dei redditi delle persone non titolari di partita i.v.a. (che comprendono, ad esempio, i redditi da fabbricati e terreni, i redditi da locazione, quelli da lavoro dipendente o pensione, o da plusvalenze da vendita di terreni e fabbricati, o di quote societarie, rendite finanziarie, redditi diversi). Mi preme sottolineare che la mia visione di un sistema fiscale nuovo giunge ad immaginare anche e soprattutto un sistema fiscale snello, costituito cioè da una o due imposte. Ritengo, infatti, che sia possibile garantire un certo livello di entrate fiscali semplicemente “caricando” il peso fiscale soltanto su alcuni redditi principali, sgravando totalmente alcune tipologie di reddito o assoggettandole ad aliquote impositive fisse (così come avviene attualmente su alcuni redditi di locazione in caso di opzione per una tassazione ad aliquota fissa, la cosiddetta cedola secca, nel frattempo già introdotta...). In linea generale, perciò, la *ratio* di fondo dovrebbe essere quella di avere poche imposte e, più in generale, un basso livello impositivo, puntando su una maggiore certezza della riscossione, garantita da questo nuovo sistema. Senza contare il peso anche di altri fattori, come il risparmio generabile attraverso la razionalizzazione della Spesa Pubblica, e il controllo e l’abbattimento degli sprechi più evidenti e delle spese inutili o evitabili.

Ritengo, però, che non possa esistere un sistema fiscale efficiente senza il supporto di un sistema giuridico altrettanto efficace, che contribuisca alla creazione di un adeguato sistema sanzionatorio, anche di

rilevanza penale. I due sistemi sono tra loro inscindibili e devono convivere in armonia. Un sistema fiscale equo, in una società equilibrata, governata da un sistema giuridico semplice ma efficace, che preveda sanzioni (anche penali) severissime per coloro che lo violano. Le imprese devono essere poste nella condizione di pagare le tasse, mediante l'applicazione di aliquote e sistemi di pagamento sostenibili, che non si limitino a tassare di più chi più guadagna (o si presume che guadagni, avendo conseguito maggiori ricavi dalle vendite), ma che tenga conto anche del fatto che chi più cresce (in termini di fatturato), più deve essere “premiato” mediante una riduzione delle aliquote d'imposta, per incentivare il “mantenimento” (e non solo l'incremento) dell'occupazione. Si presume che chi più cresce, più lavoratori dipendenti assume. Oltretutto le imprese che aumentano il loro fatturato contribuiscono maggiormente all'incremento delle entrate tributarie.

Gli organi di controllo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza ci hanno abituati alle cosiddette “presunzioni”: presunzioni di evasione, presunzioni di maggior reddito prodotto. Nell'era delle presunzioni, quindi, mi sembra più che mai lecito introdurre una *presunzione fondamentale*: chi più ricavi consegue, più profitti realizza. Questo deve necessariamente essere l'obiettivo di ogni imprenditore. E proprio per questo il mestiere di imprenditore non può e non deve essere lasciato al caso. Chi sono le persone che decidono di avviare un'attività imprenditoriale? E' evidente a tutti che, spesso, si tratta, specie nei circuiti sociali meno evoluti, di quelle persone meno dotate di strumenti tecnico-giuridici, che non vuole dire soltanto possedere “nozioni” e conoscenze, sia pure importantissime, ma vuole dire soprattutto possedere una certa “sensibilità” istituzionale adeguata e sufficiente a convivere armonicamente con gli altri individui della società. Ecco perché, nella mia personale visione, occorre

assolutamente introdurre l'obbligo, per gli aspiranti imprenditori, di una adeguata formazione preventiva in materia fiscale, contabile, contrattuale, del lavoro, di organizzazione aziendale e marketing, sugli adempimenti obbligatori per l'imprenditore, anche se delegabili ad altri, sul sistema sanzionatorio cui si va in contro in caso di violazione delle regole. Oltre, ovviamente, a una serie di nozioni informatiche di base. Al termine di questa prima fase di formazione il soggetto potrebbe essere ritenuto idoneo all'esercizio di una qualsiasi attività imprenditoriale. Questa formazione preventiva dovrebbe prevedere sia l'acquisizione di nozioni economiche e fiscali di carattere generale, sia nozioni relative alla specifica attività che si intende esercitare.

L'Utile come componente intrinseca dei ricavi caratteristici. La tassazione dei ricavi d'esercizio effettivamente incassati.

La novità che sta alla base della mia idea fiscale è, innanzitutto, la **tassazione dei ricavi d'esercizio effettivamente incassati (unilateralità dell'imposizione e principio di cassa allargato)**, in luogo della tassazione del reddito d'esercizio, quest'ultimo oggi utilizzato per giungere, dopo le opportune rettifiche, alla determinazione dell'imponibile fiscale. Non sono, forse, gli Studi di Settore, fino ad oggi utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per ricostruire il reddito delle imprese, uno strumento di determinazione di ricavi presunti ? Rappresentano medie statistiche divise per settori di attività, che sono applicate indistintamente alla totalità delle imprese, che ignorano quasi del tutto i cosiddetti "casi particolari" (fatta eccezione per alcune varianti territoriali, peraltro di recente introduzione), e che non ammettono quasi mai la possibilità di conseguire perdite d'esercizio. Allora, visto che il

risultato d'esercizio non è più importante ai fini fiscali, tanto vale tassare direttamente i ricavi....ma rispettando precise regole complementari. Questo nuovo metodo impositivo potrebbe erroneamente apparire peggiorativo per il contribuente. In realtà prevede tutta una serie di altre misure che conducono, alla fine, ad un livello di tassazione sostenibile e tendenzialmente più basso, grazie alla progressiva riduzione dell'evasione fiscale, resa possibile soprattutto dalle misure di protezione del credito, con l'attivazione di un circuito virtuoso che si auto-alimenterebbe.

L' Art. 53 della Costituzione.

La Costituzione Italiana, all'articolo 53, recita: <<*Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva*>>. E' evidente che, con l'attuale sistema fiscale, la capacità contributiva delle aziende italiane è ricercata nel reddito di esercizio, una variabile non determinabile con certezza, né è possibile avvicinarsi, con una certa affidabilità, alla determinazione della sua reale consistenza. Pertanto, l'attuale sistema fiscale reddituale non esprime la reale capacità contributiva, almeno per le aziende. Questo perché il reddito d'esercizio delle imprese non riflette, il più delle volte, il reale andamento dell'azienda, anche a causa della forte tendenza all'evasione fiscale, divenuta ormai la "normalità" per gli imprenditori italiani, i quali avvertono come troppo elevato (e francamente non è difficile avvertire questa sensazione) l'attuale livello impositivo (diretto e indiretto). In realtà il vero problema sta nel fatto che l'imprenditore italiano è chiamato a pagare le tasse (peraltro troppo alte in senso assoluto) su un reddito che esprime soltanto l'aspetto economico dell'impresa, trascurando del tutto **l'aspetto finanziario**, cioè la reale disponibilità di denaro. L'attuale sistema giuridico non tutela, inoltre, il

credito delle imprese, che dovrebbe avere una durata massima (ad esempio) di 360 giorni. Chi non onora i propri debiti entro questa data (ipotetica) dovrebbe scontare severe sanzioni amministrative e penali, fino all'espulsione dal sistema economico per un certo numero di anni. Ma allora quali possono essere le cause ostative l'adozione di questo nuovo sistema fiscale? E' così problematico rendere i cittadini partecipi alla spesa pubblica in base alla loro REALE capacità contributiva intesa, però, come espressione dei ricavi conseguiti? I ricavi di esercizio (il cosiddetto fatturato) accolgono anche una componente intrinseca di redditività, che sarà diversa per i diversi settori d'appartenenza e per i diversi territori di competenza, ma dovrebbero riflettere sempre la redditività di un'impresa. Ma quando l'imprenditore non ha la capacità o le giuste competenze per conseguire, nella gestione dell'azienda, un giusto livello di economicità, questa redditività può essere "negativa" e l'impresa diviene non-economica. In Economia Aziendale è definita "economica" la gestione che, con i ricavi conseguiti in un determinato anno, riesce a coprire tutti i costi di esercizio, conseguendo anche un certo utile netto". Se gli Studi di Settore sono, pertanto, uno strumento di ricostruzione dei ricavi d'esercizio e non del reddito d'esercizio (se non indirettamente), allora un sistema fiscale che tassa direttamente i ricavi è più che mai giusto, soprattutto quando si conoscono in maniera approfondita i singoli settori d'attività e le loro caratteristiche, diversificate per territorio d'appartenenza. Ciò consentirebbe di elaborare aliquote impositive non solo differenti per livello di ricavi conseguiti, ma anche differenziate per settore d'attività e territorio, ricorrendo alla enorme banca dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria grazie alla raccolta fatta in questi anni con i Questionari per gli studi di settore e con gli stessi Studi di Settore. Questo nella prima fase di avvio del nuovo sistema fiscale. In

seguito l'Amministrazione Finanziaria avrà a disposizione ben più completi ed attendibili dati economici provenienti dalle stesse Dichiarazioni dei Redditi delle imprese dei vari settori, distinti azienda per azienda, esposti in una sorta di "prospetto dichiarativo annuale" (che sostituirebbe l'attuale dichiarazione dei redditi per le imprese e la dichiarazione i.v.a.), che riporti il codice attività dell'impresa, l'area geografica d'appartenenza, i ricavi conseguiti, **i ricavi incassati**, nonché una situazione economico-patrimoniale (ma basterebbe una situazione soltanto economica) al fine di monitorare, ogni anno, la redditività media di ciascun settore in ciascun territorio e disporre, così, di adeguate informazioni che consentano, in qualsiasi momento, un eventuale riduzione delle aliquote di tassazione qualora si riscontrasse, in un dato settore economico, una certa contrazione della redditività complessiva media, quando questa fosse prolungata per più anni e divenisse, perciò, strutturale.

Le diverse forme di evasione nell'attuale sistema fiscale e i rimedi possibili.

L'evasione fiscale viene attuata dalle imprese sia agendo sui ricavi di esercizio, cioè omettendo l'emissione delle fatture emesse (totalmente o parzialmente), sia agendo sui costi d'esercizio, cioè tentando di aumentare le fatture di spesa. I due paragrafi che seguono riassumono le caratteristiche dell'evasione di ricavi. Questo nuovo sistema fiscale agisce principalmente sull'evasione attuata agendo sui costi di esercizio, come meglio esposto alla pagina 26.

Evasione "diretta" di primo grado (evasione B2C)

Depositata presso la S.I.A.E. (Società Italiana Autori e Editori)

13

Posizione SIAE n° 100456

dall'autore Nicolò Pasquale Bellu – codice fiscale BLLNLP68T20E7520

nicolabellu@gmail.com

Ho definito in questo modo l'evasione fiscale oggi posta in essere mediante l'omessa fatturazione, totale o parziale, di ricavi d'esercizio, con o senza la complicità o consapevolezza dell'acquirente (cliente non titolare di partita i.v.a.). Spesso è posta in atto da liberi professionisti, commercianti al minuto e da artigiani di vario genere (idraulici, elettricisti, piccoli imprenditori edili, meccanici, ecc) per prestazioni non continuative e non soggette a contratto, che offrono al cliente la possibilità di un risparmio immediato sulla fattura/parcella a condizione che paghino in contanti. In questo caso l'impresa-evasore, in seguito alla vendita di un bene o servizio, decide di non emettere la fattura/parcella o lo scontrino di vendita o ne emette una di importo inferiore, con il chiaro intento di sottrarre ricavi, e quindi reddito, all'imposizione fiscale. Questa forma di evasione è posta in essere solitamente nelle vendite a soggetti privati cioè non titolari di partita i.v.a. (consumatori finali). Si tratta di una forma di evasione sempre possibile, anche con l'adozione di questo nuovo sistema fiscale, ma che si potrebbe condurre ad un livello "accettabile" (se così si può dire) mediante l'incremento delle operazioni di controllo diretto del territorio e con l'introduzione di altre misure preventive, prevedendo la corresponsabilità del cliente il quale dovrà, perciò, essere informato con una costante e adeguata campagna d'informazione attraverso il pubblico servizio d'informazione.

Evasione "diretta" di secondo grado (evasione B2B)

Questa forma di evasione è attuata con la complicità dell'impresa cliente. Coinvolge quasi sempre due soggetti titolari di partita i.v.a.. Solitamente è attuata in questo modo: la merce viene consegnata con

emissione di un DDT (non pre-numerato) che, a consegna avvenuta, viene “distrutto” sia dall’impresa cliente che dall’impresa fornitrice, di comune accordo. E’ evidente che l’intento di entrambi i soggetti è di conseguire un risparmio di imposta diretto: per il venditore mediante l’omessa fatturazione e, per l’acquirente, con la vendita “in nero” di merce entrata “in nero”. Anche questa forma d’evasione rimarrebbe attuabile anche con il nuovo sistema fiscale, ma potrebbe essere notevolmente tenuta sotto controllo con l’introduzione di alcune misure dissuasive, tutte sintetizzabili come segue:

Rimedi e sanzioni per l’evasione diretta di primo e secondo grado.

1) CONTROLLI TERRITORIALI.

Così come avviene oggi, sarebbe opportuno ricorrere a controlli a tappeto da parte di agenti della Guardia di Finanza e dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate e di altri Enti, per verificare la regolare emissione dello scontrino fiscale da parte dei commercianti al minuto. Raccolta di informazioni presso le abitazioni per incrociare i dati raccolti con quelli contabili dell’impresa che ha effettuato i lavori. Insomma, incremento di tutte quelle misure che già oggi vengono poste in essere dagli organi verificatori, ma che, con il nuovo sistema fiscale, sarebbero più efficaci perché supportate da un rigido sistema sanzionatorio. Inoltre queste misure potrebbero essere notevolmente incrementate grazie all’aumentata disponibilità di personale resa possibile dalla forte semplificazione del sistema fiscale e, quindi, dei compiti e dei ruoli dei funzionari degli Enti Pubblici, come meglio si può comprendere dalla lettura del paragrafo che elenca la miriade di attuali adempimenti, di leggi e di decreti che non avrebbero più motivo di esistere. Con il nuovo

sistema fiscale, in effetti, le attuali dotazioni di organico degli Enti Pubblici sarebbero da ridistribuire nei nuovi ruoli e, molti di essi, potrebbero essere destinati alle operazioni di controllo sul territorio.

2) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELL'AVVIO DELL'INCARICO PROFESSIONALE.

Introduzione dell'obbligo, sia per le prestazioni di servizi che per la vendita di beni caratterizzate da continuità della prestazione/somministrazione nel tempo (a tempo indeterminato o a durata predeterminata), dell'obbligo di comunicare detto rapporto continuativo all'Agenzia delle Entrate almeno un giorno prima dell'inizio dell'effettivo rapporto di fornitura dei beni o dei servizi, fatta eccezione per i cosiddetti "interventi urgenti" che potranno essere comunicati anche il giorno stesso. In tal caso, però, il committente che richiede un intervento urgente dovrà segnalarlo immediatamente agli organi competenti, con mezzi diversi e modalità da definire. Questo adempimento dovrà essere rispettato sempre dai liberi professionisti, indipendentemente dalla durata della prestazione (commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, consulenti, medici, ecc.), anche da quelli che non appartengono a un ordine professionale con una propria cassa previdenziale. La comunicazione dovrà essere preceduta da un contratto tra le parti, redatto su modulo *standard* scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate, e inviato telematicamente o, in caso di impossibilità, anche via fax, o con foto da mandare via email o via sms, che riporti i dati essenziali del rapporto, cioè i dati delle parti, il tipo di prestazione (anche generico) la durata (se già determinata e determinabile), il corrispettivo pattuito. Questo adempimento, per quanto oggettivamente

disagevole, avrebbe dei notevoli vantaggi, in quanto non solo faciliterebbe l'eventuale recupero forzato del credito in caso di inadempimento da parte del cliente, ma è posta come condizione necessaria al recupero del credito: **lo Stato ti aiuta a recuperare il tuo credito soltanto se è un credito "tracciabile", regolarmente denunciato "prima" dell'avvio del rapporto.**

3) LIMITI TEMPORALI ALLA REGOLAZIONE DELLE TRANSAZIONI.

A questo punto potrebbe intervenire una legge che tuteli il credito degli operatori economici. Intanto è necessario che la legge preveda un termine massimo (ad esempio di 360 giorni) per la regolazione di tutte le transazioni commerciali, intendendo per "commerciali" anche quelle professionali. Poi occorrerebbe introdurre una legge che consenta al creditore di avviare il recupero forzato semplicemente dimostrando che i 360 giorni sono trascorsi, che l'ultima lettera di sollecito è stata inviata.

4) REINTRODUZIONE DEL D.D.T. PRENUMERATO.

Introduzione dell'obbligo, per le imprese commerciali e di produzione, di emissione del DDT (Documento Di Trasporto), su fogli pre-numerati telematicamente dall'Agenzia delle Entrate, anche mediante intermediario abilitato. Attualmente il D.D.T. non è pre-numerato, ma compilabile in carta semplice. In passato esisteva la cosiddetta "Bolla d'accompagnamento" che era, invece, pre-numerata dalla tipografie autorizzate, anche se questo metodo di pre-numerazione si prestava a facili contraffazioni da parte di molte tipografie, le quali fornivano all'impresa richiedente due o più stampati fiscali pre-numerati con le stesse

numerazioni, al fine di agevolare l'evasione. Secondo questo nuovo sistema il DDT deve essere inviato telematicamente, prima dell'inizio della consegna, all'Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza o, in caso di situazioni di impedimento, anche via fax, oppure fotografato e inviato via mms o sms o via e-mail mediante apparecchio telefonico mobile oppure, nei casi estremi di forza maggiore, mediante deposito dello stesso documento in apposite cassette blindate da apporre presso gli sportelli bancomat di ciascuna Banca o ufficio Postale, o presso tutti gli uffici pubblici, le caserme, gli uffici di Polizia e i Palazzi Municipali. Gli organi di controllo potranno, in qualsiasi momento, fermare il veicolo e verificare se la numerazione riportata nel DDT è effettivamente quella rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, connettendosi ad un apposito sito messo a loro disposizione e se il DDT è stato regolarmente comunicato.

5) ELENCO MENSILE CLIENTI/FORNITORI

Introduzione dell'obbligo di comunicazione **mensile** dell'elenco dei clienti e dei fornitori e delle relative operazioni attive e passive, **senza limiti d'importo**. Questa informazione consentirebbe agli organi verificatori di "incrociare" i dati e rilevare eventuali non corrispondenze tra quanto dichiarato da un'impresa cliente e quanto dichiarato dalla sua impresa fornitrice. In questo modo si risolverebbe il problema delle fatturazioni non registrate su iniziativa di una delle parti.

Attualmente la suddetta comunicazione è effettuata soltanto una volta all'anno e solo per le operazioni di importo pari o superiore a € 3.000,00=, anche se non si esclude che questo adempimento potrebbe essere presto esteso a tutte le operazioni attive e passive, senza limite d'importo.

(All'epoca della stesura della bozza di questo mio lavoro non era ancora previsto alcuna comunicazione relativa ai clienti e fornitori...).

6) TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.

Introduzione dell'obbligo di regolazione delle transazioni commerciali esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili (assegni non trasferibili, assegni circolari, bonifici, carta di credito o bancomat, cambiali e altri effetti), per tutte le operazioni superiori a €. 100,00=.

Il pagamento con carta di credito o prepagata è un mezzo di pagamento facile anche per le persone anziane, che non devono fare altro che consegnare la carta al venditore e conservare lo scontrino, che riporterebbe sia i dati del venditore, che quelli dell'acquirente proprietario della carta (scontrino parlante). Tutto ciò comporterebbe l'obbligo di tenuta, per gli operatori economici al dettaglio, di apparecchiature che consentano il pagamento con carte di credito, nonché di nuovi registratori di cassa più evoluti, che stampino automaticamente sullo scontrino anche i dati del titolare della carta, al fine di avere un automatico abbinamento tra scontrino e acquirente.

Questo per evitare che, nel caso in cui il cliente venga trovato sprovvisto dello scontrino o della ricevuta (perché smarriti), sia possibile, per gli organi verificatori, controllare la corretta emissione dello stesso confrontando i dati anagrafici del cliente con quelli riportati nella copia dello scontrino o ricevuta in possesso del venditore. Sarebbe buona norma, in questo caso, chiedere al cliente l'esibizione di un documento di riconoscimento (nei supermercati questo potrebbe avvenire con il passaggio di una carta-premi) che, oltretutto, sarebbe obbligatorio in caso di pagamenti

effettuati con mezzi tracciabili. Questo anche in considerazione delle pesanti sanzioni amministrative e penali cui incorre l'imprenditore. Un'altra misura importante potrebbe essere l'abolizione della trasferibilità degli assegni bancari e delle cambiali, senza limiti d'importo.

7) L'ESPULSIONE DEL SISTEMA ECONOMICO.

Diretta conseguenza della violazione di una soltanto delle suesposte regole sarebbero pesanti sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, sanzioni penali. Sanzione pecuniaria e formazione "rieducativa" per tre mesi per chi non emette lo scontrino fiscale una prima volta. Una sanzione pecuniaria più elevata, invece, per coloro che non emettono lo scontrino fiscale una seconda volta, con condanna alla formazione "rieducativa" per un anno. Nel caso di mancata emissione dello scontrino fiscale una terza volta, ci sarebbe una sanzione pecuniaria ancora più elevata, chiusura dell'esercizio commerciale e fuoriuscita del soggetto economico con interdizione per 3 anni dall'esercizio di qualsiasi attività autonoma. Il ricorso al **giudice ordinario** sarebbe sempre possibile, al fine di dimostrare la sussistenza di cause di forza maggiore o di assenza di colpa o dolo, in rito abbreviato della durata massima di 2 mesi, durante i quali l'attività può continuare. Ma nel caso in cui il ricorrente non riesca a dimostrare l'assenza di colpa o dolo, l'interdizione si allunga di ulteriori due anni, al fine di scoraggiare il ricorso al giudice al solo scopo di mantenere aperta l'attività e tentare un accoglimento.

8) OBBLIGO DI FORMAZIONE RIABILITATIVA.

Chi sono, in Italia, le persone che solitamente scelgono di esercitare un'attività imprenditoriale? Sono quasi sempre quelle con meno strumenti e meno conoscenze in campo economico-giuridico, contabile, fiscale, ecc., con meno dimestichezza burocratica e (a mio avviso) meno sensibili al tema del "rispetto istituzionale". Almeno nel mondo delle piccole imprese, che costituisce ancora il tessuto più importante dell'economia italiana. E' per questo motivo che l'attività di imprenditore non si può improvvisare, ma deve essere preceduta da un'adeguata formazione, che servirebbe non soltanto ad acquisire le dovute conoscenze tecnico-giuridiche, ma anche ad acquisire maggiore senso di rispetto verso le istituzioni, al fine di ridurre la tendenza all'elusione fiscale in genere.

La *ratio* di base di questo nuovo sistema fiscale è di porre il contribuente sempre nella condizione pagare le tasse e di non avere scusanti. Pertanto, in caso di ripetuta violazione anche di una soltanto di queste norme fondamentali (tracciabilità dei pagamenti, evasione fiscale, mancato pagamento del debito commerciale entro 360 giorni, ecc.), la giusta conseguenza sarebbe la sua fuoriuscita dal sistema economico, con segnalazione (attraverso il Tribunale territorialmente competente) alla Camera di Commercio, nonché il divieto di svolgere, direttamente o mediante interposta persona, attività autonome per la durata di 3 anni, durante i quali il soggetto potrà (se lo richiedesse) essere "riabilitato" allo svolgimento di attività autonome, (individuali o mediante partecipazione in società) attraverso corsi di aggiornamento nelle materie giuridiche, contabili,

fiscali, del lavoro e amministrative, da svolgere presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate (almeno 1 volta la settimana) usufruendo del servizio di docenza sia dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate che dei Consulenti Esterni. Per incentivare i giovani professionisti sarebbe opportuno che queste docenze fossero tenute dai più giovani tra gli iscritti all’ordine territoriale d’appartenenza, con un’età massima, ad esempio, di 40 anni. Il soggetto economico fuoriuscito per violazione ripetuta di un adempimento e che volesse reinserirsi dopo il triennio di formazione riabilitativa, sarebbe obbligato a pagare una tassa annua (ad esempio di € 5000) allo Stato, considerando che non sarebbe corretto finanziare la sua riabilitazione con spese soltanto a carico della collettività. In caso di una quarta violazione il soggetto dovrà essere giudicato non idoneo a svolgere attività di lavoro autonomo, e dovrà uscire per sempre dal sistema economico (nelle vesti di imprenditore autonomo) dovendo, in tal caso, dedicarsi esclusivamente ad attività di tipo subordinato. Le stesse sanzioni dovrebbero essere previste, però, anche per i creditori che non abbiano attivato (per non nuocere al loro cliente) sia la procedura di sollecito che quella finale di denuncia presso il Tribunale.

Questa norma, di certo severissima, nasce dalla considerazione che l’evasione fiscale è un gravissimo reato non commesso nei confronti dello di un’Entità Astratta (la Pubblica Amministrazione) che gestisce gli interessi della collettività, ma commesso nei confronti di noi stessi. Molti di noi sono abituati all’idea che evadere il fisco sia una scelta morale e convivono ogni giorno con i peggiori evasori, guardandoli quasi con ammirazione, perché sono stati “furbi” e hanno saputo “muoversi”, trascurando il fatto che quegli imprenditori, in realtà, hanno rubato il futuro a noi, ai nostri figli e alle generazioni che verranno. Dovremmo denunciarli a viso scoperto e senza

vergogna, perfino con un buona dose di orgoglio. **Questo, però, è lo scenario che da me concepito soltanto in uno Stato che applica un sistema fiscale giusto e sostenibile per tutti. L'attuale sistema fiscale, invece, non è affatto sostenibile, intanto perché non tutela, con apposite norme giuridiche, il credito. Inoltre, pretende di far pagare tasse su profitti maturati ma non ancora monetizzati e che, forse, in parte, non saranno mai incassati.** Allora, a mio avviso, il criterio generale da seguire deve essere questo:

“rendere il fisco sostenibile mediante una “giusta” tassazione dei ricavi INCASSATI, ma poi punire severamente chi evade, perché a questo punto non è più scusabile”. L'evasione non può e non deve essere “opinabile”, “trattabile”, “valutabile” da nessuna Commissione: o c'è stata o non c'è stata, senza mezzi termini. L'attuale sistema è, invece, contestabile e spesso l'evasore riesce a farla franca dinanzi ai giudici che non hanno sufficienti elementi di giudizio e/o sufficienti strumenti di conoscenza contabile e fiscale, oltre che giuridica. Oppure si chiede all'imprenditore onesto di pagare ancora per “presunta” omissione di ricavi, sulla base di risultati dello Studio di Settore o di altre assurde presunzioni, commettendo errori madornali spesso non riconosciuti o riconoscibili da parte della Commissioni Tributarie di diverso ordine e grado.

L'importanza della formazione preventiva e di aggiornamento, educativa e riabilitativa.

Abbiamo detto che il risultato di esercizio di un'impresa (utile o perdita) dipende anche dalla capacità gestionale dell'imprenditore, cioè dalla sua abilità personale, dal suo livello di istruzione, dalle sue competenze, oltre che da fattori di mercato più o meno condizionabili e prevedibili. Ciò implica che non tutte le imprese appartenenti allo stesso settore e alla stessa area geografica hanno la stessa redditività di esercizio. Questo è, invece, ciò che pretendono di sostenere non soltanto gli Studi di Settore ma anche l'intero sistema delle presunzioni utilizzato dall'Agenzia delle Entrate. Quindi, a parità di condizioni alcune imprese avranno una redditività bassa, altre ne avranno una alta. Ciò dipende anche dal posizionamento geografico dell'impresa, dalla sua collocazione e da tutta una serie di fattori comunemente noti come "Marketing Mix". **Ma il vero grande fattore di distinzione tra le aziende è l'aspetto finanziario: il loro grado di liquidità**, il tempo medio di incasso dei crediti e, soprattutto, il livello di perdite su crediti realizzato. Questo è l'aspetto che più di tutti distingue le imprese. Perciò, eliminando il peso di questa disuguaglianza sulla determinazione del livello impositivo, si avrà un sistema fiscale più giusto. Prima di tutto è necessario, però, **ridurre** (non è possibile eliminarlo completamente) il più possibile il divario tra le aziende legato alla capacità imprenditoriale e alle competenze, attraverso un efficiente programma formativo non solo di tipo preventivo, ma anche di aggiornamento.

La formazione (preventiva e **di aggiornamento**, rieducativa e riabilitativa) potrebbe essere svolta presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. Potrebbero essere nominati docenti esterni scelti tra i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro regolarmente iscritti all'ordine, che abbiamo espresso il loro assenso a svolgere docenze presso gli Uffici delle Agenzie delle Entrate e dell'I.n.p.s. territorialmente

competenti. Anche gli stessi funzionari dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS potrebbero svolgere docenze durante l’orario di lavoro.

I temi trattati dovrebbero essere quelli tecnico-giuridici, come: la registrazione delle fatture, la determinazione dei ricavi conseguiti e incassati; la liquidazione mensile dell’imposta; il sistema sanzionatorio; la sicurezza sul lavoro. Il primo soccorso in caso di infortunio; **la formazione del prezzo di vendita dei prodotti e dei servizi; la comunicazione dei prezzi praticati per ogni singolo bene o servizio, distinto per codice interno aziendale; adempimenti vari di tipo gestionale per le imprese commerciali.** La contabilità elettronica del magazzino. La redazione dell’inventario fisico delle merci in giacenza al 31.12. di ogni anno, che avrebbe, però, soltanto una valenza “civilistica”, non fiscale. In questo modo sarebbe superflua l’attuale normativa che impone a ciascun imprenditore di seguire corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, per la manipolazione degli alimenti (HACCP), sul primo soccorso, sulla corretta realizzazione di particolari strutture come i ponteggi nel settore edile, ecc. Questi corsi potrebbero essere inseriti già nella fase propedeutica di abilitazione, e/o in quelle successive di aggiornamento, con notevole risparmio di costi per le aziende.

La formazione interesserà anche gli imprenditori che, al momento dell’eventuale introduzione di quest’obbligo, esercitassero già un’attività imprenditoriale, al fine di allinearsi, sotto il profilo delle conoscenze e delle competenze, ai nuovi imprenditori e poter affrontare il nuovo sistema fiscale e sanzionatorio con un’adeguata conoscenza. Per questo motivo sarebbe opportuno che tutti gli imprenditori si sottoponessero, con cadenza biennale o triennale, a un corso di aggiornamento professionale, così come avviene

oggi per tutte (o quasi) le categorie di liberi professionisti (commercialisti, avvocati, notai, ecc).

Poiché la tassazione non si basa più sul reddito (ricavi – costi) ma sui **ricavi realmente incassati**, la valutazione del magazzino ha lo scopo non soltanto di tenere sotto controllo l’evasione “diretta”, ma anche di poter redigere un bilancio di esercizio che sia il più possibile veritiero e corretto, e **che esprima il reale andamento dell’azienda**. Il fatto che la tassazione si sposti dal reddito di esercizio ai ricavi di esercizio incassati (caratteristici) non significa che tutte le altre voci di bilancio, soprattutto sul fronte dei componenti negativi (costi), divengano inutili. La maggiore importanza dei ricavi della gestione caratteristica sarebbe giustificata soltanto ai fini fiscali. Ma le esigenze di un’impresa non sono soltanto di tipo fiscale ma anche, ad esempio, quella di ottenere credito da banche e finanziatori esterni. L’imprenditore, inoltre, nonché gli eventuali azionisti, sono primariamente interessati a conoscere il reale andamento dell’azienda. Questo sarebbe possibile soltanto con la tenuta di una contabilità nei modi tradizionali, perché soltanto in questo modo è possibile addivenire alla redazione di una situazione economico-patrimoniale veritiera e corretta, che rifletta il vero andamento della gestione aziendale.

FORME DI EVASIONE DA COSTI (inutili, con il nuovo sistema fiscale)

Questo di tipo di evasione interessa non i ricavi di esercizio (cioè le fatture emesse per la vendita), ma i costi di esercizio.

Evasione da costi “primaria”.

Questa forma di evasione, attualmente praticabile e praticata da molti imprenditori, rientra tra quelle che, con l'adozione del nuovo sistema fiscale, sparirebbero completamente, in quanto non più utili al conseguimento di un risparmio fiscale.

Si tratta di una forma di evasione molto praticata e che incide notevolmente sull'evasione totale. Viene attuata attraverso la ricerca di fatture d'acquisto fittizie, cioè per operazioni inesistenti (le cosiddette F.O.I) al fine di ottenere un risparmio fiscale. Occorre, in questo caso, che vi sia la complicità di un altro imprenditore che emette la fattura fittizia in cambio di una somma di denaro, con o senza il rimborso dell'i.v.a. a debito che graverà sulla sua impresa. Spesso i soggetti che praticano questo reato o non registrano affatto la fattura emessa, oppure la registrano ma poi non versano l'i.v.a. e le imposte che scaturiscono dalla loro registrazione in contabilità.

Evasione da costi “secondaria”.

Questa forma di evasione viene attuata mediante la rilevazione, in contabilità, di costi non di competenza e/o di pertinenza dell'azienda, sempre al fine di ridurre il reddito di esercizio. Questo tipo di costi sfuggono, quasi sempre, ai controlli del Fisco. Si tratta, ad esempio, di spese per autovetture o per viaggi e soggiorno personali del titolare o dei soci o degli amministratori, per arredi di abitazioni personali, ecc., che vengono però fatturate all'azienda o alla società e registrate in contabilità come oneri totalmente deducibili.

Con il nostro nuovo sistema fiscale anche questa forma di evasione sparirebbe automaticamente, in quanto non più utile al conseguimento di un risparmio fiscale.

E' importante sottolineare che con il nuovo sistema fiscale l'imprenditore non solo non ha più interesse a mettere in atto questo tipo di evasione "indiretta" ma, al contrario, **eviterà di inserire nella contabilità aziendale voci di costo non di pertinenza dell'azienda che farebbero diminuire artificialmente (e inutilmente) il reddito dell'impresa e, quindi, il *rating* della stessa, con conseguenze negative sugli indici di bilancio e sul merito di credito, facendo anche ridurre l'*appeal* agli occhi di eventuali investitori o acquirenti.**

La tassazione dei ricavi di vendita e di produzione.

Entrando maggiormente nello specifico, è importante esporre il funzionamento tecnico del nuovo metodo di tassazione dei ricavi di vendita o di produzione.

Questo sistema prevede la creazione di un numero elevato di aliquote da applicare agli altrettanto numerosi scaglioni di ricavi, aliquote che crescono con l'aumentare dei ricavi ma che, a un certo punto, riducono il loro tasso di crescita e, oltre un certo punto, invertono persino la loro tendenza, iniziando a decrescere. Lo scopo di quest'andamento discontinuo delle aliquote è di "premiare" le imprese che crescono di più, anche perché si presume che se un'impresa cresce, in termini di fatturato, paga più imposte (in senso assoluto), ma si presume anche che abbia bisogno di accrescere la propria forza-lavoro. E', quindi, fondamentale per la crescita dell'economia


nazionale, aiutare le imprese non solo ad incrementare le assunzioni di lavoratori subordinati, ma anche a “mantenere” i livelli di occupazione fino ad un certo momento raggiunto, che è già, di per sé, un traguardo importante.

In questo mio lavoro mi sono limitato a pensare un sistema nuovo e più equo rispetto a quello attuale, che da quest’ultimo trae insegnamento, lasciando ad un secondo eventuale lavoro la determinazione dei valori nominali delle suddette aliquote, che tengano conto dell’esigenza (irrinunciabile per uno Stato) di mantenere almeno stabile il livello delle entrate fiscali. Quindi si tratterebbe, in un primo momento, di calibrare le suddette aliquote di tassazione dei ricavi tenendo conto dei volumi di vendite realizzati nei diversi settori economici nell’anno precedente (fonte Istat), riservandosi di ridurle in un secondo momento qualora le entrate fiscali dovessero risultare (come è sperabile) maggiori del previsto, soprattutto in seguito alla eliminazione dei due tipi di evasione indiretta (o da costi), nonché in seguito alla maggiore equità generale del nuovo sistema fiscale che pretende il pagamento delle tasse soltanto ad incasso avvenuto, come si dirà meglio nei paragrafi successivi, a proposito di **principio di cassa** esteso a tutti (non solo ai liberi professionisti) e di obbligo di regolazione delle transazioni entro un certo termine massimo (**protezione del credito**). L’introduzione di sanzioni severe per coloro che violeranno la legge saranno, poi, un forte dissuasore all’evasione: sanzioni che arrivano ad espellere l’operatore economico dal sistema per un periodo minimo di tre anni, che può arrivare fino a cinque in caso di ricorso (non accolto) al **giudice ordinario**. Come si vedrà meglio in seguito, durante questo periodo di sospensione dell’attività l’operatore economico che volesse rientrare dovrebbe sottoporsi ad un periodo triennale di aggiornamento professionale.

Volendo rappresentare il suddetto sistema di tassazione dei ricavi mediante un sistema di assi cartesiane, avremmo:

Tabella A)

Curva di tassazione incentivante



Nella suesposta tabella il livello di tassazione è rappresentato graficamente sull'ordinata del sistema di assi cartesiane, contraddistinto con la lettera T, mentre il livello dei ricavi di esercizio è esposto sull'ascissa con la lettera R. Si evince chiaramente come la curva di tassazione (v) in una prima fase cresce fino al livello T2, con l'aumentare dei ricavi dal livello zero fino al livello A. Poi, dal livello A dei ricavi al livello B, resta stabile a un livello T2. In caso di ulteriore aumento dei ricavi di esercizio dal livello B al livello C, la tassazione scende gradualmente fino al livello T1, che sarebbe l'ultima aliquota impositiva prevista per qualsiasi volume di ricavi dal livello C in su. Quest'ultimo passaggio rappresenta, appunto, l'aspetto maggiormente "incentivante" di questo sistema fiscale, che premia cioè le imprese che crescono, incentivo che già ha inizio con la riduzione del "saggio di crescita" prima di arrivare al punto A dei ricavi di esercizio.

Applicazione all'i.v.a. del nuovo metodo impositivo.

E' ovvio che con l'adozione di un sistema impositivo come quello da me pensato, mantenere l'attuale sistema di determinazione dell'i.v.a. da versare all'erario, basato sulla differenza tra l'i.v.a. "detraibile" pagata sugli acquisti e l'i.v.a. addebitata nelle fatture di vendita, sarebbe abbastanza incoerente. Si avrebbe da un lato un nuovo sistema fiscale che ignora il peso dei costi di esercizio, dall'altro invece sarebbe necessario, per la liquidazione dell'i.v.a. del mese, tornare a valorizzare il peso delle fatture d'acquisto. Questo determinerebbe il mantenimento di un certo livello di evasione da costi (primaria e secondaria), perpetuata al solo fine di ottenere un risparmio di i.v.a.. Di conseguenza sarebbe inevitabile l'applicazione del nuovo

sistema fiscale anche nella fase di determinazione dell'i.v.a. da versare, stabilendo specifiche aliquote medie di settore (sempre distinte per territorio), sulla base dell'enorme quantità di dati e informazioni già in possesso dell'amministrazione tributaria e derivanti dai Questionari dei Studi di Settore, dagli stessi Studi di Settore e, aggiungerei, dalle dichiarazioni i.v.a. presentate ogni anno da tutti i soggetti titolari di partita i.v.a.. Queste ultime, è vero, sono alterate dall'evasione attualmente presente in Italia, ma questi dati, valutati nel complesso e divisi per categorie e territorio, servono per ottenere delle MEDIE, ricorrendo a calcoli matematico-statistici (curva di Gauss o media degli errori), dove il margine d'errore rispetto alla realtà può essere ridotto al minimo.

Oltretutto bisogna concepire questi dati di base, necessari per la determinazione delle aliquote impositive, come valori DINAMICI, che si possano adattare in ogni anno alla eventuale intervenuta variazione della redditività media di ogni settore e di ciascuna azienda. Con il nuovo sistema fiscale si presume una notevole riduzione dell'evasione, perciò anche i valori riportati nelle dichiarazioni dei redditi delle imprese, ai fini impositivi e i.v.a., saranno sempre più vicini alla realtà.


Questi valori "dinamici" potranno essere, perciò, adeguati di anno in anno sulla base di nuove e più attendibili informazioni acquisite attraverso il sistema informativo di cui dispone la Pubblica Amministrazione.

A differenza che nella tassazione dei ricavi, la tassazione del valore aggiunto non può prevedere premi e incentivi legati alla crescita dei ricavi. Perciò la rappresentazione grafica di un'ipotetica "curva di tassazione del valore aggiunto" sarebbe molto lineare, crescerebbe cioè proporzionalmente al crescere del volume dei ricavi d'esercizio.

Ovviamente, nella mia visione fiscale, l'imposta i.v.a. non avrebbe più motivo di esistere, anche se, al fine di mantenere inalterati gli attuali livelli di entrate fiscali, bisognerebbe caricare l'imposizione i.v.a. sull'imposizione tributaria, costituendo un'unica tassazione che incorpori anche quella i.v.a.. D'altronde, prima dell'introduzione dell' I.G.E, il nostro sistema fiscale ha funzionato senza l'i.v.a. fino ad allora. Credo, pertanto, che si possa fare a meno di questa imposta, semplicemente aumentando il coefficiente impositivo dell'unica imposta esistente, fino a garantire gli stessi livelli di entrate fiscali, sempre in un'ottica di riduzione generale delle imposte, dei contributi previdenziali e delle imposte indirette, resa possibile da un sistema fiscale e giuridico equilibrato e complessivamente più giusto. Comprendo, però, che il tema dell'abolizione dell'IVA non è di facile attuazione, soprattutto tenuto conto delle interconnessioni con la normativa comunitaria. Per il momento è più semplice parlare di aliquote medie anche in tema di I.v.a..

Tabella B)

Curva di tassazione del valore aggiunto



Ovviamente la curva suesposta rappresenta il livello di tassazione i.v.a. di un ipotetica azienda Alfa, che opera in un ipotetico settore Y, di un ipotetico territorio nazionale Z. A differenza, quindi, della tassazione diretta, quella i.v.a. prevede un'unica aliquota per ogni settore di attività (contraddistinto da uno specifico codice Atecofin), per ogni area geografica di appartenenza. Si consideri, ad esempio, un'azienda che opera nel settore della “produzione di turaccioli in sughero per uso enologico” in un paese della Gallura (ad esempio Calangianus). Dall’analisi storica delle dichiarazioni annuali i.v.a., nonché di tutti gli altri importanti dati e informazioni statistico-economiche desumibili dall’analisi dei Questionari e degli Studi di Settore, è abbastanza agevole stabilire un’aliquota media fissa del settore “produzione di turaccioli per uso enologico”, nell’area Nord Sardegna. Qualora risultasse che lo scarto tra l’i.v.a. pagata nel corso degli ultimi 10 anni sugli acquisti detraibili e quella addebitata in fattura di

vendita fosse, ad esempio, del 3%, significherebbe che un'azienda che produce tappi in sughero con sede nel nord Sardegna verserebbe all'Erario, a titolo di i.v.a., il 3% dei ricavi caratteristici conseguiti (e incassati). L'impresa-contribuente dovrebbe, però, continuare a comunicare ogni mese e poi ogni anno allo Stato il totale dell'i.v.a. registrata sugli acquisti del mese e dell'anno (anche se non ancora pagata), nonché il totale dell'i.v.a. addebitata in fattura (anche se non ancora incassata). Questo al fine di monitorare costantemente l'evoluzione dell'i.v.a. di ciascuna azienda, ed arrivare ad elaborare delle aliquote medie di settore sempre più attendibili e personalizzate. **Infatti, con questo sistema e con questa analisi continua delle singole aziende e dei settori, si potrebbe pervenire a formulare persino delle aliquote medie personalizzate per ogni singola azienda,** basate cioè sulla storia fiscale di ogni singola azienda, sulla base degli elementi e dei valori dichiarati ogni mese e ogni anno da ciascuna di esse. Questo, si comprende, potrebbe indurre gli imprenditori più disonesti (e più coraggiosi, perché consapevoli di andare incontro a pesanti sanzioni amministrative e penali) a aumentare artificialmente il valore dell'i.v.a. complessivamente pagata sugli acquisti, contabilizzando costi per operazioni inesistenti e costi non inerenti all'attività. Certo è che, con il nuovo sistema sanzionatorio, qualsiasi tipo di evasione sarebbe disincentivata ma, onde evitare di cadere in tentazione, meglio stabilire un'aliquota media per ciascun settore specifico di attività, tenendo conto delle inevitabili differenze territoriali. Oltretutto, il fatto che un certo numero di imprenditori continuino a praticare forme di evasione "da costi", nonostante il pesante sistema sanzionatorio, non inciderebbe più di tanto sulle medie percentuali di settore stabilite ai fini i.v.a.. Questa media sarebbe, infatti, il risultato di un numero elevatissimo di medie di settore, una per ciascuna azienda. Pertanto, questi

atti di evasione avrebbero un'incidenza quasi impercettibile sulla percentuale finale di ciascun anno e costituirebbero, oltretutto, un fenomeno ridimensionato per l'effetto dissuasivo delle maggiori e più severe misure anti-evasione. Sarebbe utile, semmai, considerare anche le medie individuali di ogni singola azienda, e integrarle con quelle territoriali e settoriali, con un sistema "misto".

Abolizione delle commissioni tributarie.

Immediata conseguenza dell'adozione di questo nuovo sistema fiscale sarebbe la sopravvenuta inutilità della Commissioni Tributarie.

Il nuovo sistema fiscale, infatti, non lascia spazio al merito, in quanto i dubbi sul contenuto di una norma fiscale sono legati al vecchio sistema fiscale dove i costi d'esercizio svolgono un ruolo cruciale, e così pure le norme che regolano la loro deducibilità totale o parziale (T.U.I.R.). Un sistema fiscale che tassa direttamente i ricavi non necessita dell'intervento di un organo giudicante, potendo la presunta evasione fiscale essere giudicata dal giudice ordinario.

La tassazione delle società.

Questo nuovo sistema fiscale prevede, come abbiamo detto, l'abolizione (ai fini fiscali) del concetto di "reddito d'impresa", con conseguente tassazione direttamente dei ricavi. Questo ovviamente comporta la sparizione dei redditi d'impresa e di capitale, che con il vecchio sistema

fiscale interessavano i **soci di società di persone e di società di capitali**. Questi ultimi non percepiranno più quote di reddito d'impresa da dichiarare e assoggettare a imposizione, in quanto saranno tassate soltanto le società. Questo al fine di scoraggiare il ricorso delle società all'evasione da costi (indiretta), con lo scopo di evitare tassazioni in capo ai soci. Anche perché, ritengo, non sia giusto tassare due volte lo stesso reddito, come oggi avviene, e cioè una volta in capo alla società e una seconda volta in capo ai soci, dopo la distribuzione degli utili (per le società di capitali) oppure sempre, per trasparenza, per le società di persone e per le società di capitali che abbiano optato per questo regime. In un sistema fiscale "equo", sarebbe giusto, sotto un profilo giuridico, abolire la limitazione della responsabilità personale di cui beneficiano attualmente i soci delle società di capitali. In pratica bisognerebbe equiparare, in tema di responsabilità, i soci delle società di capitali ai soci delle società di persone. Si dovrebbe addirittura arrivare a trattare le "società" tutte allo stesso modo e parlare non più di SRL, SPA, SAPA, SNC, SAS, SCRL, ma soltanto di SOCIETA', intese come iniziative imprenditoriali composte da più imprenditori e distinte dalle ditte individuali. In questo modo avremmo di fronte semplicemente un'unica definizione di "operatori economici", da assoggettare al nuovo sistema di tassazione dei ricavi e ad un unico sistema sanzionatorio. Ma questo, certamente, è un argomento differente, che meriterebbe una trattazione dedicata.

Il sistema fiscale "Unidirezionale" sarebbe compatibile anche con le esigenze delle **società quotate in borsa**, che per gli azionisti generano redditi di capitale non collegati alla distribuzione dell'eventuale utile d'esercizio, perseguendo una politica di riconoscimento agli azionisti di dividendi costanti, anche in caso di perdita di esercizio. Questo al fine di

mantenere la fiducia degli stessi a un livello accettabile, onde evitare di perdere credibilità e, quindi, fonti sicure di finanziamento. Si tratta, in pratica, di una politica aziendale volta a mantenere alta la fiducia degli investitori, attraverso la delibera di distribuzione di dividendi di valore più o meno costante. In tal modo queste aziende celano, in qualche modo, il reale andamento dell'azienda, nascondendo spesso perdite di esercizio e/o situazione economico-finanziarie e patrimoniali critiche.

L'abolizione di tanti vecchi adempimenti.

il nuovo sistema fiscale, però, non prevede soltanto l'introduzione di nuovi adempimenti e di nuove sanzioni in caso di violazione degli stessi, ma anche e soprattutto importantissime semplificazioni come, ad esempio, l'abolizione degli studi di settore. Lascerei in piedi una sorta di "analisi annuale del settore", al fine di meglio giungere a determinare il ricarico medio per ogni settore, con le opportune differenziazioni territoriali, sempre al fine di tenere sotto controllo l'evasione diretta di primo e di secondo grado, le uniche tecnicamente sempre possibili, ma anche al fine di controllare la redditività media di ciascun settore, distinto per territorio, per meglio adeguare le aliquote di tassazione dei ricavi all'intervenuta eventuale variazione della redditività dell'impresa. Si tratta di un breve schema da inserire in dichiarazione dei redditi, nel quale vengono riassunti quei valori economici (e solo quelli) che concorrono alla determinazione del cosiddetto **"costo del venduto"** e, quindi, al calcolo del ricarico medio applicato. Il valore così ottenuto sarà messo a confronto con il valore medio previsto

dall' Erario e ottenuto dalla raccolta annuale dei dati di ogni singola impresa, così come oggi avveniva con i Questionari di settore.

ALCUNI DATI STATISTICI IMPORTANTI.

La determinazione delle aliquote di tassazione dei ricavi incassati non possono prescindere dalle informazioni statistiche relative alle entrate tributarie dirette e indirette degli anni precedenti, in quanto le nuove aliquote devono essere calibrate in modo da non generare riduzioni sensibili nel volume delle entrate fiscali complessive, almeno in fase di prima applicazione. Il nuovo sistema, infatti, non prevede, inizialmente, un abbassamento non programmato delle imposte, ma l'adozione di un **nuovo concetto** di imposizione realmente sostenibile da parte di tutti. Certo è che l'obiettivo ultimo è quello di ridurre gradualmente e il più possibile il livello impositivo generale e, allo stesso tempo, incrementare i servizi gratuiti a disposizione dei cittadini. Ma questo obiettivo deve essere raggiunto in modo graduale e misurato, anche attraverso la riduzione degli sprechi nella Spesa Pubblica e senza mai perdere di vista l'obiettivo dell'equilibrio finanziario, al fine di avvicinarsi sempre più all'obiettivo ultimo: il pareggio di bilancio.

RIEPILOGO DEGLI ARGOMENTI

- **Tassazione (anche ai fini i.v.a.) dei soli ricavi della sola gestione caratteristica, effettivamente incassati;** Sistema a più aliquote, con premi

alla crescita e all'aumento dell'occupazione; La curva di tassazione incentivante.

- **Introduzione del principio di cassa per tutte le imprese.** Con questo principio tutti gli operatori economici (soggetti i.v.a.) calcoleranno mensilmente le imposte e l'i.v.a. da versare all'Erario soltanto sulla parte di ricavi effettivamente incassati.
- Introduzione dell'obbligo di **regolazione delle transazioni commerciali entro un termine massimo di 360 giorni.** Conseguenze alla violazione di dette regole (fuoriuscita dal sistema economico, segnalazione alla CCIAA); La denuncia alla Procura della Repubblica di mancato incasso nei termini, come strumento, per il creditore, per evitare l'azione di corresponsabilità e per evitare la conseguente fuoriuscita dal sistema insieme al debitore inadempiente; Divieto per le parti di stabilire, di comune accordo, un termine di pagamento superiore ai 360 giorni; Sanzioni amministrative e penali.
- Obbligo di comunicare telematicamente ogni singolo articolo o servizio venduto, con l'eventuale codice interno utilizzato e il prezzo praticato. Obbligo di comunicare telematicamente, entro 30 giorni, l'eventuale variazione intervenuta nel prezzo di uno o più articoli (beni e/o servizi) venduti. Obbligo di comunicare telematicamente, almeno 10 giorni prima, l'eventuale inizio di vendite promozionali.
- Obbligo di pagare tutti gli acquisti di beni e servizi oltre gli €100,00= mediante strumenti tracciabili.
- Obbligo di esporre i prezzi praticati sia sulla merce in vetrina che su quella tenuta sugli scaffali accessibili al pubblico.
- Obbligo di comunicare telematicamente, almeno un giorno prima dell'inizio del rapporto di lavoro, il contratto di lavoro (redatto su modulo standard) per

i professionisti e per tutti i casi fornitura continuativa di beni e/o servizi. In tutti gli altri casi di vendita di beni, è previsto l'obbligo di emissione del D.D.T. pre-numerato telematicamente, da inviare sempre telematicamente o altro mezzo, prima dell'inizio della consegna.

- **Formazione obbligatoria, preventiva e di aggiornamento, rieducativa e riabilitativa;**
- Abolizione delle Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado;
- Abolizione degli Studi di Settore;
- Abolizione della disciplina delle società di comodo;
- Abolizione del TUIR;

Liquidazione mensile delle imposte e dell'i.v.a.

La liquidazione delle imposte erariali e dell'i.v.a. dovrebbe avvenire in questo modo:

- Le vendite di gennaio si fatturano entro metà febbraio;
- Entro il mese di febbraio si comunica all'Erario il totale delle vendite conseguite nel mese di gennaio e di quelle incassate, determinando anche l'importo delle imposte e dell'i.v.a. da versare mediante applicazione delle aliquote previste per ogni settore. Entro lo stesso termine si comunicano gli elenchi dei clienti e dei fornitori, con le relative operazioni, senza limiti d'importo.

- Entro il 16 di marzo si versano all'Erario mediante addebito in conto dell'F24.

OBBLIGO DI MAGGIORE CHIAREZZA IN FATTURA NELLA ELENCAZIONE DEI BENI/SERVIZI VENDUTI. Obbligo di utilizzo di dimensioni standard dei moduli di fatturazione, anche per consentire, successivamente, una facile introduzione dell'obbligo di rilevazione elettronica delle fatture, a mezzo scanner e/o codice a barre.

ELIMINAZIONE DI IRES, IRE, IRAP, ADD. REG. IRE, ADD.COM. IRE. Introduzione dell'unica IMPOSTA ERARIALE per tutti i soggetti i.v.a., che potremmo chiamare I.R.I. (cioè, Imposta sui Ricavi Incassati), che continuerebbe e convivere con l'attuale IRPEF, nell'imposizione fiscale dei redditi dei privati (lavoratori dipendenti, pensionati) e per i redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e d'impresa.. Abolizione della doppia imposizione, in capo alla società e in capo ai soci, come conseguenza della tassazione dei ricavi.

LA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RICAVI. Si comporrebbe di poche pagine e riassumerebbe il totale dei ricavi dell'anno incassati e non, e della relativa imposta sui ricavi (magari comprensiva dell'abolita i.v.a.).

In realtà lo Stato già conosce il volume dei ricavi grazie alle comunicazioni mensili, di ricavi e i.v.a.. Ma la dichiarazione annuale avrebbe lo scopo di "riassumere" tutto e apportare le eventuali rettifiche in caso di errori, ma soprattutto servirebbe per calcolare i "conguagli di fine anno", quasi certamente necessari, in quanto l'aliquota "annuale" si determinerebbe soltanto a fine anno sulla base del fatturato "annuale"

realizzato; mentre le aliquote “mensili”, di volta in volta applicate, sono stabilite sulla base del fatturato progressivamente maturato mese per mese. Oltretutto, con questa “dichiarazione annuale” sarebbe possibile **verificare la coincidenza del ricarico mediamente praticato dall’impresa, con il ricarico medio del settore** (ma anche con la media aziendale dell’ultimo quinquennio), calcolato con il metodo del costo medio del venduto. Lo schema del costo del venduto e del ricarico medio applicato consentirebbe la verifica della corrispondenza dello stesso con quello medio prudenziale (cioè ridotto forfettariamente, ad esempio, del 10%) determinato dallo Stato mediante l’analisi annuale dei settori e mediante la comunicazione **annuale e preventiva dei prezzi** applicati e dei prodotti commercializzati.

INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO ANNUALE DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI PRATICATI E DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI, NONCHE’, ENTRO 30 GG, L’AVVENUTA MODIFICA DI UN PREZZO E L’INTRODUZIONE O LA ELIMINAZIONE DI UN ARTICOLO. Lo scopo di questo adempimento è quello di monitorare costantemente la percentuale di ricarico praticata da ogni azienda, al fine di determinare con sempre maggiore approssimazione la percentuale di ricarico media di ciascun settore economico.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DI APERTURA SCONTI, SVENDITE, SALDI, RIBASSI, VENDITE PROMOZIONALI, DI FINE STAGIONE, DI CESSAZIONE ATTIVITA’, ECC. Lo scopo è di tener conto, al fine della determinazione della percentuale di ricarico media di settore, delle vendite con minore percentuale di ricarico, che influiscono sulla media dell’azienda e, quindi, del settore. Sarebbe opportuno introdurre

l'obbligo triennale di adeguare i prezzi praticati alla percentuale media di ricarico dell'ultimo triennio, in quanto sarebbe inutile continuare a esporre nei listini e sugli scaffali prezzi che poi, in realtà, non si faranno mai pagare ai clienti, a causa degli inevitabili sconti e promozioni che ogni impresa, specie se appartenente al settore Commercio, deve attuare. **Quindi la regola da me pensata sarebbe questa: ogni 3 anni l'impresa adeguerà i prezzi dei prodotti venduti alla media di ricarico degli ultimi tre esercizi, come esposta nella Dichiarazione dei Redditi, aumentata al massimo del 20%.**

UN NUOVO RUOLO PROFESSIONALE PER IL DOTTORE COMMERCIALISTA.

Adempimenti:

- Tenuta delle scritture contabili, con annotazione fatture e altri documenti di spesa negli appositi registri, redazione dei bilanci d'esercizio, come avviene oggi;
- Liquidazione mensile dei ricavi conseguiti e di quelli incassati, con contestuale determinazione dell'imposta da versare per quel mese.
- Liquidazione mensile dell'i.v.a. (insieme all'imposta), secondo i tradizionali criteri di detraibilità totale e parziale, con predisposizione dei moduli di versamento dell'Imposta Erariale e dell'I.v.a. mediante l'applicazione delle percentuali previste per l'Imposta Erariale e per l'I.v.a., **almeno fino alla sua totale eliminazione.**
- Esecuzione degli ordini di addebito dei pagamenti con F24 sul c/c dell'impresa cliente;
- Redazione e invio telematico dei bilanci d'esercizio;

- Compilazione e invio telematico, entro il mese di marzo dell'anno successivo, della Dichiarazione di fine anno, che riepilogherà il totale dei ricavi mensili e il totale dell'anno, con separata indicazione di quelli incassati nell'anno, con eventuale conguaglio a debito o a credito in caso di errori precedenti (ravvedimento).

Prestazioni professionali:

Organizzazione aziendale;

Promozione e marketing

Internazionalizzazione;

Ristrutturazione e finanza aziendale.

Si tratta, evidentemente, di materie già di competenza dei Dottori Commercialisti, ma che sarebbero da essi affrontate quotidianamente, non più (come avviene oggi) solo sporadicamente. Per la risoluzione di problematiche particolari, rientranti nelle materie suesposte, le aziende spesso ricorrono ad altri professionisti esterni, che si occupano “esclusivamente” di queste materie. Auspico, invece, che la categoria professionale alla quale appartengo acquisisca, con l'adozione di un sistema fiscale come questo da me pensato, maggiore “dignità” professionale. Il nostro contributo alla crescita delle aziende sarebbe, a questo punto, determinante, e la loro soddisfazione professionale (anche economica) sarebbe di certo maggiore.

Questi gli argomenti che saranno oggetto di approfondimento:

- Analisi statistiche preliminari all'adozione del nuovo sistema fiscale (le entrate fiscali "reali" nell'anno n , il totale delle vendite dichiarate in Italia nell'anno n , il reddito medio dichiarato in Italia nell'anno n , la percentuale di evasione media presunta, ecc.);
- Le entrate fiscali con il nuovo sistema, sulla base delle vendite dell'anno n ;
- Valutazione dell'abolizione dell' I.V.A.;
- L'aumento % dei ricavi in conseguenza dell'adozione del nuovo sistema.
- L'attuale sistema dei controlli e di recupero di imposta evasa;
- Critiche all'attuale sistema di controlli. Stato *versus* contribuente: una lotta persa a metà.
- Differenza tra "contestazione" di ricavi omessi e "recupero effettivo" delle imposte.
- Perché il sistema di controlli è ingiusto;
- Valutazione dell'abolizione del denaro contante;
- Il nuovo ruolo delle banche nell'economia moderna.

Alcune anticipazioni generali.

UN NUOVO RUOLO PER LE BANCHE

Un nuovo concetto di Banca non totalmente privata, ma con una partecipazione pubblica di controllo. Una Banca che valuti il merito di credito non solo con criteri numerici, ma anche e soprattutto ricorrendo a valutazioni ad ampio raggio, che tengano conto delle capacità dell'imprenditore, della sua affidabilità, della sua storia, della validità della

sua iniziativa, delle cause obiettive che hanno generato eventuali situazioni di sofferenza finanziaria, e che si faccia carico dei rimedi mediante operazioni di finanziamento o di ri-finanziamento o ristrutturazione del debito. Che applichi tassi solo di poco superiori al tasso di sconto. Che presti anche servizi gratuiti alle imprese. Che sia, insomma, una banca più ETICA. Il ruolo delle banche nel moderno sistema economico è divenuto essenziale e, proprio per questo non può e non deve essere esercitato in un'ottica di massimo profitto ma in un'ottica, invece, di economicità e solidarietà, nella consapevolezza che le aziende rappresentano una risorsa da valorizzare, perché produce lavoro, benessere ed equilibrio sociale, oltre a rappresentare la fonte primaria di entrate finanziarie per gli stati

Armonia fiscale europea

NECESSITA' DI UN UNICO ARMONICO SISTEMA FISCALE EUROPEO, CONTABILE E GIURIDICO, al fine di semplificare il regime fiscale degli scambi intracomunitari, con introduzione di un unico sistema fiscale, anche per prevenire le truffe internazionali (triangolazioni e truffe i.v.a.). Se vogliamo che l'Euro sopravviva, dobbiamo necessariamente armonizzare i sistemi fiscali dei diversi Stati, come se si trattasse di un unico Stato. Ma qualcuno deve avere il coraggio di partire per primo, per fare da esempio agli altri Stati. La creatività tipica degli italiani può rendere tutto ciò possibile. Ma per fare questo occorre che tutti gli italiani, o almeno la grande maggioranza di essi, acquisiscano la consapevolezza di poter essere essi stessi gli artefici del proprio futuro, re-impossessandosi delle posizioni di potere, fino ad oggi riservata alle lobby.

....*seguirà*...